

art. 1 - L'avvocato

Art. 1 - L'avvocato - codice deontologico forense

Articolo vigente

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

il nuovo Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio 2014, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione di quanto previsto nella legge di riforma dell'ordinamento forense (l. 247/2012).

Il testo è stato presentato, il 19 Febbraio 2014, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine e trasmesso al Poligrafico per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La legge 247/2012, in particolare, ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l'espressa indicazione delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

In linea di continuità con l'ordinamento forense, le previsioni deontologiche tutelano l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e la sua funzione sociale.

art. 1 - L'avvocato

Commenti

L'art. 1 sostituisce il precedente preambolo previsto nel codice del 1997 con una nuova formulazione.

Precedente formulazione

Preambolo Codice 1997

L'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

Documenti collegati:

[Azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018](#)

Avvocato - giudizi disciplinari - azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 Applicabilità della legge più favorevole sulla prescrizione - Esclusione - Fondamento. Le sanzioni

[I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 188](#)

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare -Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 188 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della

art. 1 - L'avvocato

[sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 147](#)

La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 novembre 2014, n. 147 In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 del codice deontologico forense (ora, 21 ncdf), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il

[Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3023 del 16/02/2015](#)

Codice deontologico del 2014 - Applicazione ai procedimenti in corso - Condizioni - Fondamento. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua

[I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130](#)

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130 La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della

[Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014](#)

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di

[Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013](#)

Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione dall'albo professionale. In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa

fine

art. 1 - L'avvocato
